



Città di Pinerolo

Provincia di Torino

Oggetto: AREA DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DENOMINATA D 6.8 – PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 93 DEL 23 DICEMBRE 2003 – ACCOGLIMENTO VARIANTE 1

IL SINDACO

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 23/12/2003 è stato approvato un piano esecutivo convenzionato (P.E.C.) ricadente in area del piano regolatore generale comunale denominata D 6.8;

in data 23/12/2004, con rogito del notaio Aldo Scarabosio, repertorio n. 121007 raccolta n. 37017, registrato a Torino il 30/12/2004 al n. 105378 serie 1, è stata stipulata la convenzione edilizia;

l'art. 30 comma 3bis del decreto legge 21/6/2013 n. 69 convertito con legge 9/8/2013 n. 98 prevede la proroga automatica di tre anni dei termini di inizio e fine lavori relativi alle convenzioni urbanistiche stipulate entro il 31/12/2012;

in data 16/2/2016, prot. 9018/2016, il sig. Remo Polliotto, legale rappresentante della Primula s.a.s. di Depetris Elda e C., ha inoltrato domanda per ottenere l'approvazione della variante 1 a detto piano esecutivo convenzionato;

con lettera del 7/3/2016, prot. n. 13121, il Comune ha comunicato al richiedente ed al progettista, arch. Bruno Arione, l'avvio del procedimento ed ha chiesto l'invio di documentazione integrativa;

con lettera del 5/4/2016, prot. n. 19499 del 6/4/2016, il richiedente ha inviato documentazione integrativa;

con lettera del 28/4/2016, prot. n. 23748, il Comune ha chiesto l'invio di documentazione integrativa ancora mancante;

con lettera del 4/5/2016, prot. n. 24777 del 4/5/2016, il richiedente ha inviato documentazione integrativa;

in data 26/5/2016, prot. 29382, il richiedente ha trasmesso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la proprietà dei terreni interessati dal piano esecutivo convenzionato;

con lettera del 9/6/2016, prot. 31874, ricevuta il 10/6/2016, è stata inviata al Settore Lavori Pubblici del Comune richiesta di parere;

con lettera del 9/6/2016, prot. 31875, ricevuta il 10/6/2016, è stata inviata al Settore Polizia Municipale del Comune richiesta di parere;

con lettera del 21/6/2016 il Settore Lavori Pubblici del Comune ha espresso parere negativo;

in data 23/9/2016, prot. 50824, il richiedente ha trasmesso documentazione aggiornata;

in data 12/10/2016, prot. 54527, il richiedente ha trasmesso ulteriore documentazione aggiornata;

con lettere del 12/10/2016, prot. 54422 ricevuta il 12/10/2016 e del 19/10/2016, prot. 56004, ricevuta il 19/10/2016, è stata inviata al Settore Lavori Pubblici del Comune ulteriore richiesta di parere;

con lettere del 12/10/2016, prot. 54423 ricevuta il 13/10/2016 e del 19/10/2016, prot. 55984, ricevuta il 19/10/2016, è stata inviata al Settore Polizia Municipale del Comune ulteriore richiesta di parere;

con lettera del 10/11/2016 il Settore Lavori Pubblici del Comune ha chiesto l'esame del progetto in conferenza intersettoriale congiuntamente ai Settori Urbanistica e Polizia Municipale;

la conferenza intersettoriale in data 25/11/2016 è stata rinviata a causa dell'emergenza determinata dalle forti precipitazioni, si è quindi riunita il giorno 13/12/2016, in tale sede il Settore Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole a condizione che la convenzione preveda che la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi (sfalcio erba, potatura piante, controllo e verifica stabilità piante, gestione impianto di irrigazione) rimanga a carico del soggetto attuatore mentre il Settore Polizia Municipale è risultato assente per cui si è ritenuto acquisito il relativo parere favorevole;

con lettera del 9/1/2017, prot. n. 834, il Comune ha chiesto l'invio di documentazione integrativa;

in data 23/1/2017, prot. 4097, ed in data 30/1/2017, prot. 5625 del 31/1/2017, il richiedente ha trasmesso ulteriore documentazione aggiornata.

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il comma 3, art. 43, della legge regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 29/2/2016, n. 25-2977 recante disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi della legge regionale 5/12/77 n.56.

Ritenuto che non occorre acquisire il parere ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 12/3/1985, n.19, in materia di rischio sismico e che non occorre effettuare la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica in quanto la variante consiste nella sola modifica del regime giuridico di alcune aree.

Preso atto del vigente Statuto Comunale

DISPONE

L'accoglimento della variante 1 al Piano Esecutivo Convenzionato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 23/12/2003, ai sensi del comma 3, art. 43, della legge regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i., costituita dai seguenti elaborati:

- o Relazione – datato 11/10/2016 (prot. 54527 del 12/10/2016);
- o Bozza di convenzione – datato 27/1/2017 (prot. 5625 del 31/1/2017);
- o Elab. n. 3.7 variante 1 – datato 12/1/2017 (prot. 4097 del 23/1/2017);
- o Variante n°1 parte nord – Documentazione fotografica – datato 3 maggio 2016 (prot. 24777 del 4/5/2016).



VISTO

IL SINDACO

Luca Salvai

L'ASSESSORA ALL'URBANISTICA

Giulia Proietti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA

Arch. Pietro De Vittorio